



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 13/03/2020

Sommario

CHIUSURA UFFICIALE	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.....	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.....	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	2
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	2
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE.....	2
RISULTATI GARE	3
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO.....	3
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	3
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	4
ERRATA CORRIGE.....	4

CHIUSURA UFFICI

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si dispone

LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA E DI TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALI CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO A NUOVA COMUNICAZIONE.

Il Comitato Regionale sarà comunque contattabile a mezzo e-mail e telefono per la gestione di eventuali urgenze. Inoltre, il Comitato Regionale si impegna a comunicare tempestivamente in merito a eventuali nuove disposizioni.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG, costituita dall'Avv. Silvio Franceschinis, Presidente ed estensore, dall'Avv. Luca De Pauli e dall'Avv. Daniele Pezzetta (Componenti effettivi); e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Adriano Giordano, al termine dell'udienza del 12.03.2020, tenutasi a distanza, utilizzando strumenti telematici ex art. 50 co. 8 CGS, ha adottato il seguente provvedimento:

11/2019-20csat- RECLAMO DELLA ASD LATISANA RONCHIS avverso il provvedimento di squalifica a tutto il 31/3/2020 del Tecnico DOMENIGHINI Luca (in c.u. 44 Del. Udine dd 27.02.2020)

Con provvedimento pubblicato in c.u. 41 della Delegazione di Udine il 20.02.2020, il GST disponeva la squalifica a tutto il 31.03.2020 a carico del Tecnico DOMENIGHINI Luca, del Latisana Ronchis, così motivando: "*Espulso a gara terminata per aver proferito espressioni irrispettose nei confronti del Direttore di Gara*".

Il tempestivo reclamo è stato ritualmente preannunciato e corredato dalla offerta di addebito della tassa. Nell'impostazione della reclamante lo scambio a fine gara tra tecnico e direttore di gara si sarebbe formato su toni diversi da quelli refertati, e sarebbe sostanzialmente consistito in un suggerimento reciproco di rileggersi le regole del Giuoco del Calcio. Le conclusioni formulate reputano la squalifica irrogata eccessiva, e non conforme al precetto di cui all'art. 36 co. 1 CGS.

La reclamante offre di inviare il tecnico squalificato per un "*eventuale confronto chiarificatore con il direttore di gara*", attività istruttoria, questa, inammissibile perché vietata dal CGS.

Il nucleo del reclamo guarda alla interpretazione dell'art. 36 CGS che, lo ricordiamo, così recita: "*Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara...*".

Va ricordato peraltro anche che, ai sensi dell'art. 61 CGS, il contenuto degli atti ufficiali di gara fa "*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*", e che la CSAT, su tali basi, deve considerare "se" ci sia stata e "quale" sia stata la consistenza violativa del comportamento complessivamente tenuto dal Tecnico per come descritto a referto.

Questo rappresenta un atteggiamento minaccioso del Tecnico ed addebita al sig. DOMENIGHINI una serie di espressioni di contestazione di valenza violativa effettivamente modesta, che non

hanno portato a strascico alcuno per cui, se chiaramente resta accertato che la condotta addebitata al sig. DOMENIGHINI esce dai parametri di probità e correttezza, va anche riconosciuto che la sanzione può essere contenuta nei termini minimi tabellari, come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FVG

- accoglie il reclamo e, a modifica del provvedimento del GST, dispone a carico del Tecnico DOMENIGHINI Luca la squalifica per due giornate di gara.
- dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 78 co. 4 CGS pubblici senza indugio il presente provvedimento, nella sua piena estensione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Publicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 13.03.2020

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**